

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1561/2014/MHZ contro l'Autorità bancaria europea (ABE)

Decisione

Caso 1561/2014/MHZ - Aperto(a) il 13/10/2014 - Decisione del 06/07/2015 - Istituzione coinvolta Autorità bancaria europea (Cattiva amministrazione non riscontrata) |

Il caso riguardava un ritardo da parte dell'Autorità bancaria europea (ABE) nell'affrontare la richiesta del denunciante all'ABE di indagare su una presunta violazione del diritto dell'UE da parte dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone. Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che l'ABE era in grado di giustificare il suo ritardo, per la maggior parte. Per questo motivo, e anche perché l'ABE si è scusata per il ritardo e si è impegnata a migliorare la sua procedura, il Mediatore non ha riscontrato cattiva amministrazione. Poiché, nel corso dell'indagine, l'ABE ha fissato scadenze interne per il trattamento di richieste analoghe, il Mediatore l'ha incoraggiata a formalizzare tali termini modificando il suo regolamento interno. Ha quindi chiuso il caso con un'ulteriore osservazione.

Il contesto della denuncia

1. La denuncia riguarda una banca estone (in prosieguo: la "banca estone").
2. Il 21 maggio 2013 uno studio legale che rappresenta il denunciante (tra gli altri richiedenti) ha presentato all'Autorità bancaria europea ("ABE") una richiesta ("la richiesta") di indagare a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1093/2010 [1] l'Autorità di vigilanza finanziaria estone ("l'Autorità estone") in merito a una presunta violazione della direttiva 2007/44/CE dell'UE [2] .
3. I richiedenti hanno asserito che l'autorità estone non ha valutato adeguatamente l'idoneità



dell'acquisizione della maggioranza delle azioni della Banca estone da parte della Banca X e della sua società madre Y e non ha vigilato adeguatamente su tale acquisizione. Ciò ha comportato il controllo diretto del capitale sociale da parte del primo e il controllo indiretto da parte del secondo. A tale riguardo, i richiedenti hanno ritenuto che i depositi e il capitale dei clienti della banca estone non siano sicuri e che le informazioni coperte dal segreto bancario non siano sicure.

4. Il 23 maggio 2013 l'ABE ha confermato la ricezione della richiesta e si è impegnata a esaminare la questione e a informare i richiedenti delle prossime fasi a tempo debito. Tra giugno e dicembre 2013 è stato effettuato uno scambio di corrispondenza tra l'ABE e i richiedenti. L'ABE ha costantemente confermato la ricezione della corrispondenza e degli elementi di prova supplementari. In ogni occasione, l'ABE ha informato i richiedenti che sarebbero stati informati a breve sul processo di indagine e sulle fasi successive (ma non sono stati forniti motivi per il ritardo).

5. Il 15 gennaio 2014 l'ABE ha informato lo studio legale che la richiesta è stata ritenuta ricevibile in conformità dell'allora regolamento di trattamento interno dell'ABE in materia di indagini in materia di violazione del diritto dell'Unione [3].

6. Otto mesi dopo, l'ABE non aveva ancora deciso se intendeva indagare sull'Autorità estone. Il denunciante si è rivolto al Mediatore europeo.

L'inchiesta

7. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulla denuncia e ha individuato le seguenti accuse e richieste:

1) L'ABE non ha gestito correttamente la Richiesta;

2) L'ABE dovrebbe intervenire in risposta alla richiesta e informare il denunciante di tale azione senza ulteriori indugi.

8. All'atto dell'avvio dell'indagine, il Mediatore ha chiesto all'ABE di informarla in merito ai termini imposti internamente per ciascuna fase della procedura quando tratta richieste analoghe a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

9. Nel corso dell'indagine, il Mediatore ha ricevuto il parere dell'ABE sulla denuncia e, successivamente, le osservazioni del denunciante in risposta al parere dell'ABE. Nel condurre l'indagine, il Mediatore ha tenuto conto delle argomentazioni e dei pareri espressi dalle parti.

Presunta mancata corretta gestione della richiesta e del relativo reclamo



Argomenti presentati al Mediatore

10. Il denunciante ha sostenuto che l'ABE non aveva agito entro un termine ragionevole e non aveva motivato il suo ritardo. La domanda è stata presentata nel maggio 2013 e l'ABE ha deciso in merito alla sua ricevibilità solo nel gennaio 2014. Inoltre, fino alla data della denuncia al Mediatore (8 settembre 2014), l'ABE non aveva informato il denunciante della sua decisione in merito all'intenzione di avviare un'indagine a seguito della richiesta o di chiudere la richiesta senza avviare un'indagine.

11. Il denunciante ha sottolineato che il regolamento interno dell'ABE del 2012, applicabile al momento della presentazione della richiesta, distingueva tra tre fasi del processo di trattamento di una richiesta: i) la decisione sulla ricevibilità; II) la decisione di avviare o meno un'inchiesta e iii) l'inchiesta.

12. Il presente regolamento interno non prevede un lasso di tempo entro il quale l'ABE dovrebbe prendere una decisione nelle fasi i) e ii). Di conseguenza, si applicano le norme generali sul termine ragionevole. Il denunciante ha sostenuto che i termini di otto mesi per trattare l'ammissibilità della richiesta e di oltre otto mesi per decidere se avviare un'indagine non possono essere considerati come "tempo ragionevole". Ciò è tanto più vero se si tiene conto del fatto che entrambe queste decisioni sono " *di natura tecnica* ".

13. Nella sua risposta, l'ABE ha fornito informazioni dettagliate sul modo in cui ha trattato la richiesta in ordine cronologico, come segue:

- La richiesta presentata il 21 maggio 2013 è stata integrata da diverse lettere complementari, rispettivamente del 3 giugno 2013 (con documenti allegati); 12 agosto 2013; 9 ottobre 2013 e 27 novembre 2013 (con documenti allegati).
- L'ABE ha contattato l'Autorità estone il 3 febbraio 2014 e ha chiesto il suo parere sulla presunta violazione della direttiva 2007/44. Nella sua risposta del 24 febbraio 2014, l'Autorità estone ha dichiarato che la questione era stata ampiamente trattata negli anni precedenti.
- Nel frattempo, il 17 febbraio 2014, il denunciante ha informato l'ABE che la sua valutazione preliminare era stata trasmessa alla stampa. Il 4 aprile 2014 il denunciante ha informato l'ABE di una decisione giudiziaria nazionale relativa alla richiesta. In risposta, il denunciante è stato informato che è stata effettuata un'"indagine preliminare" presso l'Autorità estone e che tale indagine era in corso.
- L'11 aprile 2014 l'ABE ha chiesto ulteriori informazioni e elementi di prova all'Autorità estone.
- Il 29 aprile 2014 il denunciante ha presentato ulteriori informazioni sugli sviluppi pertinenti in Estonia. Successivamente, l'ABE ha informato il denunciante che, a causa della complessità della questione, dei numerosi documenti contenuti nel fascicolo, delle sue limitate risorse e delle traduzioni richieste, occorreva più tempo per valutare la richiesta e decidere se avviare un'indagine contro l'Autorità estone ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
- Il 3 giugno 2014 l'Autorità estone ha presentato un'ulteriore risposta (alla quale sono stati allegati numerosi documenti), che è stata successivamente valutata e analizzata dall'ABE.
- Alla data della risposta al Mediatore (19 dicembre 2014), l'ABE ha completato la sua valutazione. Ha emesso una decisione che esprime l'intenzione di chiudere la richiesta e di non



avviare un'indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Lo stesso giorno ha inviato una lettera al denunciante in tal senso.

14. L'ABE ha osservato di aver regolarmente corrisposto con il denunciante. Ha sottolineato, tuttavia, di aver ricevuto " *una quantità molto consistente di informazioni fattuali complesse che doveva prendere in considerazione per determinare come procedere* ". Inoltre, " *durante l'estate* ", l'ABE doveva riassegnare risorse a un'indagine complessa e urgente sulla mancata messa a disposizione dei depositanti da parte delle autorità nazionali Z. Date le conseguenze per i depositanti delle banche Z interessate, l'ABE ha dato priorità a tale indagine, causando ritardi non pianificati nell'affrontare le richieste pendenti.

15. In risposta alla specifica richiesta di informazioni del Mediatore (punto 8 supra), l'ABE ha osservato che la sua unità giuridica " *ha recentemente istituito* " [4] un processo per il monitoraggio delle denunce/richieste utilizzando un particolare "strumento di gestione dei progetti". L'ABE ha spiegato che "[l]e sue scadenze iniziali per ciascuna denuncia si basano sul riconoscimento immediato dei reclami, effettuando un riesame iniziale del reclamo entro due settimane e, a meno che tale analisi non porti alla chiusura della richiesta in quella fase, un'analisi più completa (...) entro altri tre mesi e mezzo e informa il richiedente dell'analisi dell'ABE entro un ulteriore mese. " Tali tempi sono adeguati in funzione della natura delle richieste presentate, in particolare della loro complessità, della misura in cui le indagini devono essere effettuate alle autorità competenti, della tempestività delle loro risposte e della necessità di dare priorità alle richieste rispetto agli altri lavori svolti dall'unità giuridica. In definitiva, l'obiettivo è quello di fornire al richiedente una valutazione entro un anno dal ricevimento della richiesta, pur mantenendolo debitamente aggiornato.

16. L'ABE ha allegato alla sua risposta una copia della lettera inviata al denunciante il 19 dicembre 2014. In tale lettera, ha informato il denunciante che "è intenzionato *a chiudere* [la richiesta] *e a non avviare un'indagine a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1093/2010* " e ha fornito i motivi dettagliati della sua decisione. L'ABE ha concluso che la richiesta dovrebbe essere archiviata perché il denunciante non ha fornito prove sostanziali che l'abbiano portata a ritenere che " *la violazione, se e dove dimostrata, minerebbe le fondamenta dello Stato di diritto, senza alcun carattere sistemico o qualsiasi aspetto che comporti una violazione dei diritti umani o di altre libertà fondamentali* ". Ha continuato affermando che non vi erano prove che l'Autorità estone non avesse adempiuto alle proprie responsabilità di vigilanza. L'ABE ha constatato che, dopo aver scoperto la situazione finanziariamente in difficoltà della X, l'Autorità estone ha agito in modo tale da garantire la solidità della Banca estone. Inoltre, le questioni controverse hanno prodotto un contenzioso significativo dinanzi ai giudici amministrativi e civili estoni che hanno coinvolto l'autorità estone.

Il denunciante è stato invitato a presentare " *qualsiasi nuova informazione rilevante* " che potesse giustificare un ulteriore esame del caso entro quattro settimane. In caso contrario, l'ABE chiuderebbe la richiesta del denunciante in modo preciso.

L'ABE si è scusata con il denunciante per il tempo impiegato per analizzare la richiesta. Ha spiegato che ciò è dovuto a " *una combinazione del carico di lavoro molto consistente che limita*



la risorsa che possiamo assegnare a considerare tali richieste " e la necessità che è sorta durante l'estate di dare priorità ad altre richieste riguardanti la mancanza di accesso per i depositanti ai loro depositi in due banche Z. "Si adopererà per garantire che vengano forniti aggiornamenti più regolari sui progressi compiuti nell'esame di tali richieste in futuro " .

17. Nelle sue osservazioni sulla risposta dell'ABE del 27 febbraio 2015, il denunciante ha ritenuto che l'ABE avrebbe dovuto decidere di indagare sulle presunte violazioni del diritto dell'UE da parte dell'Autorità estone e di non archiviare la richiesta. Infatti, il 19 febbraio 2015, un tribunale estone di primo grado ha confermato gravi violazioni sia del diritto estone che del diritto dell'UE da parte della X. Questa sentenza ha sollevato dubbi sulla correttezza delle osservazioni dell'Autorità estone all'ABE e ha confermato che la X non è un azionista di controllo adeguato della Banca estone. Il 16 gennaio 2015 il denunciante e gli altri richiedenti hanno risposto alla lettera dell'ABE e, il 27 febbraio, hanno trasmesso copia della sentenza del tribunale estone all'ABE. Il denunciante ha sostenuto che, in ogni caso, la sua denuncia al Mediatore non ha cercato di ottenere una decisione dal Mediatore sul merito della richiesta, ma sul fatto che l'ABE abbia trattato la richiesta entro un termine ragionevole.

18. Il denunciante ha convenuto che l'oggetto della richiesta era complesso e che l'ABE doveva raccogliere prove. A suo avviso, tuttavia, l'ABE non aveva trattato la questione nel modo più efficiente possibile. Nel decidere se avviare un'indagine (la seconda fase del procedimento), l'ABE sembra aver iniziato a concentrarsi su questioni che avrebbero dovuto essere analizzate durante la terza fase (l'inchiesta). La seconda fase non avrebbe dovuto comportare un'indagine approfondita dei fatti su cui si basava la domanda, mentre la lettera dell'ABE del 19 dicembre 2014 indica che tale indagine dettagliata era stata effettuata. Invece, secondo il denunciante, l'ABE avrebbe dovuto limitarsi a determinare se la richiesta soddisfacesse i criteri di cui all'allegato 2 del regolamento interno.

Valutazione del Mediatore

19. Come giustamente sottolineato dal denunciante, l'ex e attuale regolamento di procedura dell'ABE per le indagini sulla violazione del diritto dell'Unione non prevede termini per l'adozione da parte dell'ABE di decisioni sull'ammissibilità delle richieste e ii) decisioni sull'opportunità di avviare un'indagine. Tuttavia, i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto impongono all'ABE di agire entro un termine ragionevole nell'affrontare le richieste. Tale requisito corrisponde a un diritto fondamentale procedurale sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, il quale impone che " *gli affari* [di ogni persona] siano *trattati entro un termine ragionevole*" .

20. Come hanno più volte statuito i giudici dell'UE, la valutazione della ragionevolezza del termine in questione dovrebbe avvenire alla luce delle circostanze specifiche del caso, quali la complessità della causa, il comportamento delle parti o il superamento di questioni procedurali [5] .

21. Per quanto riguarda la sua decisione sulla ricevibilità della domanda, il Mediatore ritiene



che l'ABE non sia stata in grado di giustificare il motivo per cui ci sono voluti otto mesi per giungere alla sua decisione. In primo luogo, come giustamente sostenuto dal denunciante, i criteri di ricevibilità stabiliti all'articolo 2.5 e all'allegato 1 del regolamento di procedura dell'ABE 2012, che si applicano al caso di specie, sono di natura tecnica e non sembrano richiedere diversi mesi per essere trattati [6] . Inoltre, sebbene le informazioni supplementari che il denunciante ha trasmesso all'ABE il 3 giugno, il 6 ottobre e il 27 novembre 2013 avrebbero potuto effettivamente essere pertinenti ai fini della valutazione dell'opportunità di avviare l'indagine, esse erano certamente irrilevanti ai fini della decisione di ricevibilità alla luce dei criteri elencati nell'allegato 1. Il Mediatore osserva inoltre che tutti i documenti che il denunciante allegato alla sua corrispondenza sono stati tradotti in inglese.

22. D'altro canto, il Mediatore ritiene giustificato il tempo impiegato dall'ABE per decidere in merito alla prossima fase procedurale, vale a dire la determinazione preliminare della chiusura della richiesta senza avviare un'indagine.

23. Il Mediatore sottolinea che sia il regolamento del 2012 che il regolamento del 2014 indicano che questa fase è paragonabile a un'indagine, anche se di natura preliminare. Infatti, l'articolo 3 del regolamento di procedura del 2012, che prevede la possibilità di contattare l'autorità competente interessata, è intitolato "Iniziazione dell'indagine". L'articolo 4 del regolamento di procedura del 2014 è ancora più esplicito. Esso prevede la possibilità di contattare l'autorità competente interessata, il richiedente o qualsiasi persona fisica o giuridica per informazioni nella fase della determinazione dell'opportunità di avviare l'indagine. Essa è intitolata " **Inchiesta preliminare** " [7] . Inoltre, l'allegato 2 distingue tra i fattori di indagine positivi e negativi che devono essere determinati prima di decidere se la richiesta debba essere chiusa o se avviare un'indagine. La natura di tali fattori (in particolare i fattori di indagine positivi) richiede una valutazione approfondita dei fatti, della legge e delle informazioni fornite dall'autorità competente e dai richiedenti [8] .

24. Il Mediatore osserva che nel periodo di undici mesi tra il 15 gennaio 2014 (la data della decisione sulla ricevibilità) e il 19 dicembre 2014 (data della decisione che esprime l'intenzione di chiudere la richiesta senza avviare un'indagine) l'ABE ha chiesto due volte spiegazioni all'Autorità estone (il 3 febbraio e l'11 aprile) e ha avuto diversi scambi con i richiedenti. Il Mediatore riconosce inoltre che l'ABE ha dovuto analizzare le risposte dell'Autorità estone, ottenere traduzioni dei documenti forniti da tale autorità e trattare prove complesse e voluminose. Inoltre, dando priorità al fascicolo Z rispetto alla domanda, l'ABE ha agito nei limiti del suo potere discrezionale per quanto riguarda l'organizzazione del suo lavoro interno.

25. Alla luce di quanto precede, il Mediatore conclude che, sebbene l'ABE non sia stata in grado di giustificare il motivo per cui ci sono voluti otto mesi per decidere in merito all'ammissibilità della domanda, ha potuto fornire una spiegazione del fatto che ci sono voluti undici mesi (a decorrere dalla data della decisione sull'ammissibilità) per giungere alla sua decisione preliminare di chiusura della domanda senza avviare un'indagine. Per questo motivo e anche perché, nella lettera inviata al denunciante il 19 dicembre 2014, l'ABE i) si è scusata per il ritardo e ii) si è impegnata " *a garantire che siano forniti aggiornamenti più regolari sui progressi compiuti nell'esame delle richieste in futuro* ", il Mediatore non trova un caso di cattiva



amministrazione.

27. Infine, il Mediatore rileva con approvazione che attualmente l'ABE applica le seguenti scadenze interne: un massimo di **cinque mesi** a decorrere dalla data di ricevimento di una richiesta entro cui decidere in merito all'ammissibilità di una richiesta e un massimo di un **anno** a decorrere dalla data di ricevimento di una richiesta entro la quale decidere se avviare un'indagine o chiudere la richiesta.

Conclusione

Sulla base dell'indagine sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente conclusione:

Dato che l'ABE si è scusata per il ritardo ingiustificato che si è verificato nel trattare la richiesta del denunciante e si è impegnata " a garantire che siano forniti aggiornamenti più regolari sui progressi compiuti nell'esame delle richieste in futuro ", il Mediatore non trova cattiva amministrazione in questo caso.

Il denunciante e l'ABE saranno informati di tale decisione.

Ulteriore osservazione

L'ABE potrebbe valutare la possibilità di formalizzare i termini iniziali stabiliti dallo strumento di gestione dei progetti dell'ABE modificando di conseguenza la decisione del 2014 che adotta il regolamento interno per le indagini sulla violazione del diritto dell'Unione.

Emily O'Reilly Strasburgo, 06/07/2015

[1] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 12).

L'articolo 17 "Breach of Union Law" prevede quanto segue:

"1. Se un'autorità competente non ha applicato gli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o li ha applicati in un modo che sembra essere una violazione del diritto dell'Unione, (...) l'Autorità agisce conformemente ai poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo .

2: Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, o di propria iniziativa, e dopo averne informato l'autorità competente interessata, l'Autorità può indagare sulla presunta



violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione ."

[2] Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le norme procedurali e i criteri di valutazione per la valutazione prudenziale delle acquisizioni e dell'aumento delle partecipazioni nel settore finanziario (GU 2007, L 247, pag. 1).

[3] Decisione dell'ABE EBA/DC/2012/054, del 5 luglio 2012. Tali norme sono state sostituite il 14 luglio 2014 dalla decisione dell'ABE che adotta il regolamento di procedura per le indagini sulla violazione del diritto dell'Unione (ABE/DC/2014/100). La sostanza delle norme non è cambiata in modo significativo.

[4] Non è stata fornita alcuna data.

[5] Cause riunite T-431/10 e T- 560/10, *Nencini/Parlamento* , sentenza del 4 giugno 2013, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 43 e 44 e giurisprudenza ivi citata; Causa C-50/12 P, *Kendrion/Commissione* , sentenza del 26 novembre 2013, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 96.

[6] Articolo 2. 5 del regolamento del 2012: "*Per essere ricevibile, una richiesta riguarda l'applicazione degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento EBA, comprese le norme tecniche stabilite a norma degli articoli da 10 a 15, in particolare l'incapacità di un'autorità competente di garantire che l'ente finanziario soddisfi i requisiti stabiliti in tali atti. Una richiesta non è ricevibile se rientra in una categoria di cui all'allegato 1 ."* L'allegato 1 ha previsto sei chiare condizioni di inammissibilità. La richiesta è considerata irricevibile se i) è anonima, non mostra l'indirizzo del mittente o mostra un indirizzo incompleto; II) non è indicato alcun reclamo; III) il reclamo non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento; IV) non vi è alcuna indicazione di un'autorità competente alla quale possa essere attribuita la presunta violazione del diritto dell'UE; V) riguarda gli atti/omissioni di una persona o di un organismo privato; (vi) il reclamo è materialmente identico a quello già trattato dall'ABE.

[7] L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento interno del 2012 prevede che il presidente dell'ABE, se necessario, invita l'autorità competente a fornire informazioni entro un determinato termine. L'articolo 4 del regolamento interno del 2014, intitolato "Inchiesta preliminare", prevede che il presidente possa invitare l'autorità competente interessata, il richiedente o qualsiasi altra persona fisica o giuridica a fornire informazioni. L'articolo 3.2 del regolamento del 2012 prevede che, dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie, il presidente decida se avviare un'indagine, tenendo conto dell'elenco non esaustivo dei fattori di cui all'allegato 2.

[8] L'allegato 2 del regolamento di procedura 2012 (l'allegato 2 del regolamento di procedura 2014 è pressoché identico) dispone quanto segue:

" Fattori [indagini] positivi: La presunta violazione compromette i fondamenti dello Stato di diritto (ad esempio, violazioni sistemiche, violazioni dei diritti umani o delle libertà



fondamentali) La presunta violazione riguarda una violazione ripetuta...; La presunta violazione può avere un impatto significativo e diretto sugli obiettivi dell'ABE riguardanti: funzionamento del mercato interno; integrità, trasparenza; efficienza e regolare funzionamento dei mercati finanziari; prevenire l'arbitraggio regolamentare e promuovere pari condizioni di concorrenza; e migliorare la protezione dei clienti.

Fattori [indagini] negativi: La richiesta è più adatta ad essere trattata da un'altra persona o organismo...; la richiesta è più adatta ad essere trattata con altri mezzi (ad esempio la revisione inter pares, la mediazione); la richiesta appare frivola o vessatoria ."